1.1 PRENOTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI PRIMO ACCESSO – PERCORSO DI TUTELA (DGR n. XII/3720 del 30.12.2024)

La ricetta del SSN garantisce l'erogazione della prestazione in una qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, nei tempi previsti dalla classe di priorità indicata dal medico prescrittore.

Nel caso in cui non ci fosse disponibilità in VSBM ad erogare la prestazione di primo accesso entro i tempi previsti dalla priorità indicata in ricetta, l'utente che ha richiesto la prestazione potrà rientrare in un percorso di tutela, ricorrendo al Responsabile Unico Aziendale per i tempi d'attesa. Il RUA, in collaborazione con il referente del CUP aziendale, si occuperà della richiesta attivando alcune possibili soluzioni. In VSBM il ruolo del RUA è ricoperto dal Responsabile Amministrativo.

VSBM si attiverà per individuare altre strutture del territorio di assistenza, pubbliche o private accreditate, in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati.

Se l'utente dovesse rifiutare la proposta di appuntamento fatta dalla struttura sanitaria, ad esempio per preferenze personali o motivi logistici, perderà il diritto al mantenimento della classe di priorità. Qualora sul territorio di assistenza non fosse presente la disponibilità richiesta, la richiesta sarà inserita in una lista d'attesa dedicata, in modo tale da programmare l'appuntamento entro i tempi previsti dalla classe di priorità indicata sulla ricetta.

L'utente sarà quindi, contattato dall'impiegata dell'Accettazione per concordare l'appuntamento e, in questo caso, sarà garantita l'erogazione della prestazione.

Se tutte le azioni sopra descritte non avranno consentito l'erogazione della prestazione nei tempi previsti dalla classe di priorità indicata dal medico prescrittore la prestazione sarà erogata in regime di libera professione. In questo caso, sarà previsto solo il pagamento del ticket, se dovuto.

Se l'utente decide di prenotare, autonomamente e volontariamente, la prestazione in regime privato o libero professionale, non potrà in alcun modo richiedere il rimborso della spesa sostenuta agli enti del Sistema Sanitario Regionale